



Deliberazione n. 6 del 28 maggio 2026

Oggetto: Proposta di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 9 della L. 28/2000 - Segnalazione delegati liste elettorali del Comune di Sestu concernente la presunta violazione dell'art. 9 della legge 28/2000

Il giorno 28 maggio 2026, alle ore 11, in videoconferenza, si è riunito il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione autonoma della Sardegna nelle persone dei signori:

		presente	assente	
CABASINO MARIO	Presidente	X		
COINU GIOVANNI	Componente	X		
MANCONI ROSARIA	Componente		X	
PETRUCCI FILIPPO	Componente	X		
ZONCU EMANUELA	Componente	X		

Presiede la seduta, il Presidente Mario Cabasino ed assiste, con funzioni di segretario, la dott.ssa. Caterina Piras.

IL COMITATO

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTA la legge regionale 28 luglio 2008, n. 11 e s.m.i., recante "*Istituzione del Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM) della Regione Autonoma della Sardegna*";

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n. 28 recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica";

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 26 del 18 marzo 2026, con il quale è stata fissata la data di svolgimento del turno ordinario di elezioni amministrative per i giorni domenica 7 e lunedì 8 giugno 2026 e che tale consultazione elettorale coinvolge il Comune di Sestu;

CONSIDERATO che la legge 22 febbraio 2000, n. 28, disciplina le campagne per l'elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali, amministrative, e per ogni referendum e che il divieto di comunicazione istituzionale, di cui all'art. 9, trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la chiusura delle operazioni di voto;

DATO ATTO che in data 26 maggio 2026 è stata protocollata una Segnalazione di presunta violazione dell'art. 9 Legge 28/2000, ricevuta dal sig. Giovanni Madeddu, a nome dei delegati delle liste del Campo Largo

per le elezioni amministrative del 7 e 8 giugno a Sestu, in relazione a comunicazioni che, a detta dei segnalanti, possono presentare profili di contrasto con quanto previsto dall'art. 9 della Legge n. 28/2000, in quanto appaiono riconducibili all'ordinaria attività amministrativa dell'ente e avrebbero potuto essere divulgate mediante forme impersonali e neutrali, prive di fotografie, dichiarazioni politiche o elementi suscettibili di valorizzare l'immagine degli amministratori in carica durante il periodo elettorale;

DATO ATTO che alla segnalazione venivano allegate copie di alcuni articoli del quotidiano l'Unione sarda e l'immagine di un post, pubblicato il 19 maggio sul profilo Facebook Paola Secci Sindaca, dove si legge quanto segue: *Cari concittadini e concittadine, oggi sono andata personalmente a salutare il personale medico e amministrativo e ho constatato, con enorme piacere, che come concordato con la ASL, il Poliambulatorio di Sestu è nuovamente operativo completamente rinnovato e a norma (...). Continueremo a chiedere un incremento dei servizi (...). Grazie alle continue interlocuzioni e agli incontri portati avanti in questi mesi, siamo riusciti a ottenere (...). Ringrazio il Direttore generale (...) con i quali ho interloquito costantemente (...)*;

CONSIDERATO che con due note distinte, prot. n. 6069 e 6070, inviate entrambe in data 26 maggio 2026, il Corecom Sardegna ha instaurato il contraddittorio, rispettivamente con il Comune di Sestu (in relazione agli articoli pubblicati sulla stampa locale, invitando a chiarire se gli stessi fossero riconducibili a comunicati stampa o altre forme di comunicazione istituzionale) e alla Sindaca (in relazione all'attività riscontrata nella pagina Facebook Paola Secci Sindaca) chiedendone l'immediato riscontro;

DATO ATTO che con PEC ricevuta in data 27 maggio 2026, il Comune di Sestu ha trasmesso al Corecom una nota di riscontro predisposta dall'Assessore Mario Alberto Serrau (acquisita al protocollo con n. 6146/2026) nella quale, tra l'altro, si dichiara che: *la pubblicazione degli articoli richiamati nella segnalazione è avvenuta inoltre su autonoma iniziativa degli organi di informazione e non mediante campagne informative, comunicati o attività di comunicazione predisposte dal sottoscritto. Gli articoli risultano elaborati autonomamente dalle testate giornalistiche nell'ambito della propria attività editoriale. Le dichiarazioni eventualmente riportate sono state raccolte direttamente dagli organi di informazione e inserite secondo autonome scelte redazionali; titoli, immagini, impaginazione, selezione dei contenuti e modalità di presentazione delle notizie non risultano pertanto riconducibili a scelte del sottoscritto*;

DATO ATTO che non è finora pervenuto alcun riscontro da parte della Sindaca Paola Secci;

ESAMINATI il contenuto della segnalazione, con i relativi allegati e della nota dell'Assessore Serrau;

RILEVATO che L'art. 9, comma 1, della legge 28/2000, rubricato "Disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione", stabilisce che "Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni";

RILEVATO che, in linea con l'orientamento finora espresso dall'AGCOM (Delibera n. 477/20/CONS): l'organizzazione di eventi nei periodi di divieto previsto dall'art. 9 della legge n. 28/2000 è consentita quando non viene associata a forme di pubblicizzazione dell'evento poste in essere dalla pubblica Amministrazione, ovvero quando la comunicazione dell'evento è caratterizzata da indispensabilità e impersonalità;

RILEVATO che, in linea con l'orientamento finora espresso dall'AGCOM (Delibera n. 340/21/CONS): le comunicazioni dei titolari di cariche pubbliche pubblicate su profili *Facebook* personali che recano la condivisione di attività e contenuti propri dell'Ente sono stati ritenuti riconducibili all'Ente in quanto inducono i cittadini elettori destinatari ad attribuire all'Ente la provenienza della comunicazione;

PRESO ATTO di quanto comunicato dall'Assessore Serrau e dall'assenza di elementi di segno contrario, che consentano di ricondurre ad attività di comunicazione istituzionale la pubblicazione degli articoli oggetto di segnalazione;

PRESO ATTO dell'assenza di riscontro da parte del Sindaco e della permanenza online della pagina Facebook Paola Secci Sindaca e del post del 19 maggio;

PRESO ATTO di come la segnalazione non distingua i due profili (articoli di stampa e comunicazione online);

RITENUTA, per quanto sopra, la non rispondenza di tale attività di comunicazione social, in modalità riconducibile all'amministrazione, a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

all'unanimità

DELIBERA

- di proporre all'Autorità di Vigilanza per le Comunicazioni la comminazione della sanzione amministrativa prevista in caso di violazione dell'art. 9 della L. 28/2000 nei confronti del Comune di Sestu alla luce dei fatti rappresentati in premessa;
- trasmettere all'Agcom, unitamente alla presente delibera, gli esiti istruttori relativi alla segnalazione sopracitata.

Il Segretario

dott.ssa Caterina Piras

Il Presidente

dott. Mario Cabasino